



# CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO**

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 52 DEL 30-04-2020**

**Ufficio: SEGRETERIA GENERALE**

**Oggetto: Riapertura Cimitero Comunale a far data dal 4 maggio 2020**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile,

### **IL SINDACO**

#### **VISTI:**

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da corona virus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall'1 al 17 marzo relativi alle misure adottate per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 contenente - Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, comma 1, lett b) "*E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*".
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. "Cura Italia" che all'art. 87, commi 1 e 2) prevede espressamente che le PPAA devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11/04/2020, che ha disposto la reiterazione delle suddette misure fino al 03 maggio 2020;

#### **RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI**

- la propria precedente ordinanza n. 41 del 12/03/2020, con la quale sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali;
- la propria precedente ordinanza n. 43 del 25/03/2020, con la quale si è proceduto all'aggiornamento della precedente ordinanza in relazione all'evolversi della situazione epidemiologia e sono state meglio precisate le attività indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali, in particolare si è provveduto a ridurre drasticamente la presenza del

personale facendo ricorso al lavoro agile, smaltimento delle ferie, congedi e altri istituti previsti dal D.L. 18/2020;

- la propria precedente ordinanza n. 51 del 30/04/2020 con la quale sono state fornite disposizioni in ordine alla cosiddetta "Fase 2" con riferimento al D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

**VISTO** ed esaminato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020, con il quale si dà avvio alla così detta "Fase 2", con la previsione di una ripartenza delle attività commerciali ed economiche, già a partire dal 27 Aprile e progressivamente in maniera più ampia dal 4 Maggio in poi, pur mantenendo ferme per la pubblica amministrazione le previsioni indicate dall'art. 87 del D.L. 18/2020;

**CONSIDERATO** che il nuovo quadro delineato dal suddetto DPCM di riavvio progressivo delle attività economiche rende necessario aggiornare le misure già adottate nel rispetto delle misure generali di tutela della salute e di riduzione del contagio da COVID-19;

**Viste** le seguenti disposizioni del Settore IV - Servizio I con le quali, in forza dei vigenti provvedimenti governativi, è stata disposta la chiusura del Cimitero Comunale:

- prot. n. 0014428 del 13/03/2020;
- prot. n. 0015314 del 23/03/2020;
- prot. n. 0016779 del 02/04/2020;
- prot. n. 0018189 del 14/04/2020;
- prot. n. 0020668 del 29/04/2020;

**Richiamate** le disposizioni delle competenti autorità e, da ultimo, quelle dell'art. 1, comma 1 - lett. a), del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 in ordine agli spostamenti consentiti - che devono essere motivati dalle specifiche esigenze e condizioni ivi indicate;

**Precisato** che tutti i cittadini sono tenuti ad osservare le limitazioni agli spostamenti previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, nonché: il divieto assoluto di assembramento, l'obbligo di mantenere la distanza sociale e l'obbligo di utilizzare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

**Atteso** che il Cimitero comunale non è un luogo di culto;

**Evidenziato** che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 consente lo svolgimento di funerali a condizioni che partecipino non più di quindici persone;

**Ritenuto** che, a far data dal 04 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni in materia, possa procedersi alla ri-apertura del Cimitero Comunale secondo gli attuali orari;

**Visti** gli art. 50 e 54 del del D. Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

### con decorrenza dal 04 maggio 2020 fino a nuove disposizioni

A) La riapertura del Cimitero Comunale - nei giorni e secondo gli orari vigenti antecedenti alle restrizioni disposte per l'Emergenza Epidemiologica da COVID 19 - rispettando la chiusura nella giornata del martedì e tutte le seguenti prescrizioni particolari:

- A.1) l'accesso al Cimitero Comunale è consentito nel rispetto delle prescrizioni in ordine alle limitazioni sugli spostamenti di cui al D.P.C.M. del 26.04.2020;
- A.2) l'accesso al Cimitero Comunale e la permanenza all'interno dello stesso sono consentiti solamente agli utenti muniti di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine e guanti monouso) regolarmente indossati in modo appropriato;

- A.3) l'accesso al Cimitero Comunale e la permanenza all'interno dello stesso sono consentiti solamente nello scrupoloso rispetto del divieto di costituire assembramenti e di rispetto della distanza sociale di almeno un metro tra singole persone;
- A.4) alle cerimonie funebri possono partecipare esclusivamente i congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone.

B) È di fatto superata la disposizione del Settore IV - Servizio I prot. n. 0020668 del 29/04/2020.

Il presente provvedimento potrà essere revocato o modificato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Il Comando di Polizia Locale ed il Settore IV - Servizio I sono incaricati del controllo di quanto disposto con il presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- Alla Stazione Carabinieri di Albano Laziale: *trm23633@pec.carabinieri.it*
- Al Commissariato P.S. di Albano Laziale: *comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it*
- Al Comando di Polizia Locale: *polizia.locale@pec.comune.albanolaziale.rm.it*
- Alla Prefettura di Roma: *protocollo.prefrm@pec.interno.it*
- Alla ASL ROMA 6: *servizio.protocollo@pec.aslroma6.it*

### **DISPONE**

di rendere pubblica la presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on line della Città di Albano Laziale;

### **INDIVIDUA**

ai sensi della Legge n. 241/90, quale responsabile del procedimento l'Arch. Alberto GEMMA, Settore IV -Servizio I contattabile al numero 06 - 93 295 252 - *alberto.gemma@comune.albanolaziale.rm.it*.

### **RENDE NOTO CHE**

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg,

ovvero

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg,

ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**  
Nicola Marini

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/20